

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 3834-A</sup>

---

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

**(FRATTINI)**

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

**(MARONI)**

CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

**(ALFANO)**

E CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

**(TREMONTI)**

---

Ratifica ed esecuzione del Protocollo che modifica il Protocollo sulle disposizioni transitorie allegato al Trattato sull'Unione europea, al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, fatto a Bruxelles il 23 giugno 2010. Delega al Governo per l'adozione di disposizioni attuative al fine dell'assegnazione all'Italia del seggio supplementare nel Parlamento europeo

---

*Presentato il 3 novembre 2010*

---

(Relatori: **CALDERISI**, per la I Commissione;  
**MIGLIORI**, per la III Commissione)

---

**NOTA:** Le Commissioni permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e III (Affari esteri e comunitari), il 17 novembre 2010, hanno deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge. In pari data, le Commissioni hanno chiesto di essere autorizzate a riferire oralmente.

## PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 3834 e rilevato che:

esso reca l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione del Protocollo che modifica il Protocollo sulle disposizioni transitorie allegato ai Trattati dell'Unione europea, incrementando, tra l'altro, di una unità il numero dei seggi italiani presso il Parlamento europeo (articoli 1 e 2); individua, all'articolo 3, tra le opzioni indicate dal Protocollo ai fini dell'assegnazione di tale ulteriore seggio, quella dell'utilizzazione dei risultati delle elezioni svoltesi il 6 e 7 giugno 2009 e, all'articolo 4, delega il Governo ad adottare le ulteriori disposizioni necessarie per l'assegnazione del suddetto seggio supplementare;

la disposizione di delega contenuta all'articolo 4 indica, quali principi e criteri direttivi per l'assegnazione del seggio, « i principi espressi dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 271 del 22 luglio 2010, al fine di realizzare in misura proporzionata la rappresentanza delle cinque circoscrizioni elettorali di cui all'articolo 2 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni »;

la Corte costituzionale, con la sentenza n. 271 del 22 luglio 2010, ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale ad essa prospettate, volte a censurare il disposto dell'articolo 21, comma 1, n. 3, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, nella parte in cui regola la distribuzione nelle varie circoscrizioni dei seggi attribuiti a ciascuna lista sul piano nazionale, « senza rispettare il numero dei seggi preventivamente attribuito alle singole circoscrizioni in relazione alla popolazione residente, ai sensi dell'articolo 2 » della medesima legge, così determinando, a giudizio dei ricorrenti, l'effetto distorsivo della traslazione di seggi da una circoscrizione all'altra. Con tale sentenza, la Corte costituzionale ha tuttavia rimesso al Parlamento le valutazioni del caso, in quanto « non può non spettare al legislatore individuare, con specifico riferimento all'organo rappresentativo preso in considerazione, la soluzione più idonea a porre rimedio alla lamentata incongruenza della disciplina censurata »; ciò, in ragione del fatto che « nella disciplina elettorale italiana per il Parlamento europeo, convivono due ordini di esigenze: da un lato, l'assegnazione dei seggi nel collegio unico nazionale in proporzione ai voti validamente espressi; dall'altro, la distribuzione dei seggi fra le circoscrizioni in proporzione alla popolazione (...). Tali ordini di esigenze, però, sono difficilmente armonizzabili e, anzi, non possono essere fra loro perfettamente conciliati »;

l'individuazione dei parametri per realizzare la proporzionalità della rappresentanza delle cinque circoscrizioni elettorali di cui all'articolo 2 della legge elettorale italiana per il Parlamento europeo, che possono risiedere nella popolazione ovvero nei voti effettivamente espressi, è quindi affidata dalla Corte costituzionale al legislatore;

il disegno di legge presentato dal Governo è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), mentre non è provvisto della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), senza che nella relazione di accompagnamento si riferisca in merito all'eventuale esenzione dall'obbligo di redigerla, in difformità dunque da quanto statuito dall'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 170 del 2008;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-*bis* del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione:

*sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:*

all'articolo 4 – che indica quali principi e criteri direttivi della delega concernente l'adozione delle ulteriori disposizioni necessarie per l'assegnazione del seggio supplementare al Parlamento europeo, i principi espressi dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 271 del 22 luglio 2010, al fine di realizzare in misura proporzionata la rappresentanza delle cinque circoscrizioni elettorali di cui all'articolo 2 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni – siano indicati espressamente i principi e i criteri direttivi della delega, chiarendo, in particolare, il loro rapporto con la finalità di realizzare pienamente la rappresentanza delle circoscrizioni elettorali.

---

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE  
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

La XIV Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 3834 Governo, recante: « Ratifica ed esecuzione del Protocollo che modifica il Protocollo sulle disposizioni transitorie allegato al Trattato sull'Unione europea, al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, fatto al Bruxelles il 21 giugno 2010. Delega al Governo per l'adozione di disposizioni attuative al fine dell'assegnazione all'Italia del seggio supplementare nel Parlamento europeo »;

preso atto che il Protocollo in oggetto dispone che spetti agli Stati membri designare i rispettivi membri supplementari, nel rispetto del proprio ordinamento nazionale ed a condizione che siano stati eletti a suffragio universale diretto, indicando tre possibili opzioni: elezioni *ad hoc*; designazione sulla base dei risultati delle ultime elezioni per il Parlamento europeo; nomina da parte dei rispettivi Parlamenti nazionali al proprio interno, ferma restando l'incompatibilità tra le due cariche;

considerato che il disegno di ratifica in esame si conforma alle indicazioni del Protocollo indicando come opzione prescelta quella che prevede la designazione sulla base dei risultati delle ultime elezioni per il Parlamento europeo;

viste le proposte emendative presentate presso le Commissioni di merito che sostituiscono l'articolo 4 — recante delega al Governo per l'adozione delle ulteriori disposizioni attuative — individuando specifiche modalità per l'attribuzione del seggio supplementare nel Parlamento europeo;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

---

---

TESTO  
DEL DISEGNO DI LEGGE

**Ratifica ed esecuzione del Protocollo che modifica il Protocollo sulle disposizioni transitorie allegato al Trattato sull'Unione europea, al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, fatto a Bruxelles il 23 giugno 2010. Delega al Governo per l'adozione di disposizioni attuative al fine dell'assegnazione all'Italia del seggio supplementare nel Parlamento europeo.**

ART. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica).*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo che modifica il Protocollo sulle disposizioni transitorie allegato al Trattato sull'Unione europea, al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, fatto a Bruxelles il 23 giugno 2010.

ART. 2.

*(Ordine di esecuzione).*

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 2 del Protocollo stesso.

ART. 3.

*(Assegnazione del seggio supplementare spettante all'Italia).*

1. Il seggio supplementare del Parlamento europeo, spettante all'Italia fino al

TESTO  
DELLE COMMISSIONI

**Ratifica ed esecuzione del Protocollo che modifica il Protocollo sulle disposizioni transitorie allegato al Trattato sull'Unione europea, al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, fatto a Bruxelles il 23 giugno 2010. Procedura per l'assegnazione del seggio supplementare spettante all'Italia nel Parlamento europeo.**

ART. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica).*

*Identico.*

ART. 2.

*(Ordine di esecuzione).*

*Identico.*

ART. 3.

*(Assegnazione del seggio supplementare spettante all'Italia).*

*Identico.*

termine della legislatura 2009-2014, è assegnato in conformità all'articolo 2, paragrafo 2, lettera *b*), del Protocollo sulle disposizioni transitorie allegato al Trattato sull'Unione europea, al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, come sostituito dal Protocollo di cui all'articolo 1 della presente legge, mediante l'utilizzazione dei risultati delle elezioni svoltesi il 6 e il 7 giugno 2009.

## ART. 4.

*(Delega al Governo per l'adozione delle ulteriori disposizioni attuative).*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo contenente le ulteriori disposizioni necessarie per l'assegnazione del seggio supplementare di cui all'articolo 3 della presente legge, nel rispetto dei principi espressi dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 271 dell'8 luglio 2010, al fine di realizzare in misura proporzionata la rappresentanza delle cinque circoscrizioni elettorali di cui all'articolo 2 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni.

## ART. 4.

*(Procedura per l'assegnazione del seggio supplementare).*

1. Al fine dell'assegnazione del seggio supplementare spettante all'Italia, l'Ufficio elettorale nazionale, costituito ai sensi dell'articolo 8 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, sulla base dei risultati delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia svoltesi il 6 e 7 giugno 2009:

*a)* assegna il seggio alla lista che risulta aver ottenuto, a seguito dell'operazione di cui all'articolo 21, primo comma, numero 2), sesto periodo, della citata legge n. 18 del 1979, il maggior resto che non ha dato luogo all'assegnazione di alcun seggio;

*b)* attribuisce il seggio assegnato ai sensi della lettera *a)* del presente comma nella circoscrizione in cui la lista di cui alla medesima lettera *a)* risulta aver ottenuto, a seguito dell'operazione di cui all'articolo 21, primo comma, numero 3), quinto periodo, della citata legge n. 18 del 1979, il maggior resto che non ha dato luogo all'assegnazione di alcun seggio;

*c)* proclama eletto il candidato che segue l'ultimo dei candidati proclamati eletti nella graduatoria di cui all'articolo 20, primo comma, numero 4), della citata legge n. 18 del 1979;

*d)* redige apposito verbale di tutte le operazioni in quattro esemplari: il primo

esemplare è rimesso alla segreteria del Parlamento europeo, la quale ne rilascia ricevuta; il secondo esemplare è depositato nella cancelleria della Corte di cassazione; il terzo esemplare è depositato nella cancelleria della corte d'appello sede dell'ufficio elettorale circoscrizionale della circoscrizione nella quale è individuato il seggio supplementare; il quarto esemplare è trasmesso alla prefettura — ufficio territoriale del Governo della provincia nel cui territorio ha sede l'ufficio elettorale circoscrizionale della medesima circoscrizione;

*e)* invia attestato al candidato proclamato eletto e cura che il nominativo del candidato eletto sia portato a conoscenza del pubblico, mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**2.** Gli adempimenti di cui al comma 1 devono essere completati nel termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 5.

*(Entrata in vigore).*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ART. 5.

*(Entrata in vigore).*

*Identico.*

€ 1,00



\*16PDL0043050\*